



## Città di Medicina

COPIA

### DELIBERAZIONE N.78

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCAZIONE *PRIMA* SEDUTA *PUBBLICA*

**Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2015**

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **Ventinoe**  
del mese di **Maggio** alle ore **20,00** nella sala delle adunanze.

Convocato dal Presidente del Consiglio comunale – Dott.ssa Valentina Baricordi - mediante lettera d'invito in data **23/05/2015**, prot. n. **0009136** fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Consigliere Dott.ssa Valentina Baricordi e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Giacometti.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

Presente	Assente	Assente Giustif.		Presente	Assente	Assente Giustif.
Rambaldi Onelio	1		Longhi Emanuele	1		
Campeato Susanna	1		Cavina Cristian	1		
Baricordi Valentina	1		Cattani Michele	1		
Brini Marco	1		Degli Esposti Silvia	1		
Garda Andrea	1		De Martino Mariagrazia			1
Parlante Lorenza	1		Landi Francesco	1		
Bucciarelli Francesco	1					
Marchi Paola	1					
Trombetti Paolo		1				
Millina Patrizia		1				
Peli Ettore	1					

PRESENTI N.14 ASSENTI N.3

Sono presenti gli Assessori : Balestrazzi Mauro, Croci Chiocchini Maria Elena, Simonini Jessy.

Il Presidente, dato atto che il Consiglio comunale è stato convocato per determinazione del Presidente, constatata la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza; previa designazione degli scrutatori Signori: Parlante Lorenza, Brini Marco, Cattani Michele, dichiara aperta la seduta.



**OGGETTO N.78 del 29/05/2015**

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2015**

Relazione L'Assessore Mauro Balestrazzi.

Consigliere Cristian Cavina: Abbiamo appreso dalla stampa e, successivamente, in Commissione Affari Istituzionali, che si faceva questa manovra. Avevamo chiesto di valutare se esistono fidejussioni per evitare di mettere le mani in tasca ai cittadini. La risposta disarmante del Segretario è che non c'è un registro delle fidejussioni.

Assessore Mauro Balestrazzi: L'articolo di stampa non riferiva decisioni prese. Inoltre invito ad approfondire e a conoscere gli istituti di cui parlate: le fidejussioni si escutono a fronte di lavori/servizi non eseguiti o mal eseguiti. Non possiamo escutere le fidejussioni per pagare ad esempio gli asili. Non sono un "tesoretto"; diventano utili se occorre eseguire opere che il soggetto obbligato non ha realizzato. *...formula un esempio...* Le fidejussioni non incidono sul patrimonio.

Consigliere Marco Brini: Faremmo volentieri a meno di intervenire sulle imposte. Ma il differenziale era notevole e non si vuole impattare sui servizi che caratterizzano la qualità del nostro vivere. Abbiamo scelto la forma di imposizione più equa perché commisurata al reddito.

Consigliere Emanuele Longhi: L'argomento è complesso. Le osservazioni derivano da dati che il Comune non produce. Risparmiatemi l'accusa di incompetenza.

Assessore Mauro Balestrazzi: Respingo l'osservazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Medicina n. 155 del 28/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese con decorrenza 01.01.2013 le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previste nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Preso atto del provvedimento prot. n. 3277/6 del 27.05.2014 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Dal Monte;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Preso atto che con l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato abrogato l'art. 5 del D. Lgs. n. 23/2011 e rilevato che, sulla base di detta normativa, il Comune con delibera di natura regolamentare, può:

- variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- stabilire aliquote dell'addizionale comunale differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Visto l'art. 14, comma 8 del D. Lgs. 23 del 14/3/2011 che stabilisce che, a decorrere dal 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, e che in ogni caso l'acconto si determina sull'aliquota e soglia di esenzione nella misura vigente nell'anno precedente (art. 8 D. Lgs. n. 175/2014);

Richiamata:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 24/02/2000 con cui, per l'anno 2000, in sede di prima istituzione, è stata stabilita una variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura di 0,2 punti percentuali;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, prevedendo all'art. 2 la fissazione della comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5 punti percentuali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, prevedendo all'art. 2 la fissazione della addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,68 punti percentuali ed introducendo art. 2bis una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000,00 euro ;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015-2018, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,8 punti percentuali;
- di mantenere una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito e quindi di riapprovare un testo coordinato del Regolamento della addizionale comunale all'IRPEF, anche alla luce delle sopra citate modifiche normative;

Visto lo schema predisposto del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 51 del 27/4/2015, in cui è quantificato presuntivamente in € 1.952.743,64 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2012 (ultimo anno disponibile);

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 16 del 16/3/2015, G.U. n. 67 del 21/03/2015, con il quale è stato disposto il rinvio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31/05/2015 ulteriormente prorogato con decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 al 30/07/2015;

Preso atto, ai sensi della D. Lgs. n. 267/2000 art. 49, 1° comma del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente Ufficio Tributi Associato e alla regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato con verbale n. 2 del 05/05/2015;

Con voti palesi:

favorevoli n. 9 Consiglieri

contrari n. 5 Consiglieri Longhi Emanuele, Cavina Cristian, Cattani Michele, Degli Esposti Silvia, Landi Francesco

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare, con decorrenza 1 gennaio 2015, il “Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”, allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione, aggiornato con la modifica di cui all’art. 2 che determina l’aliquota in 0,8 punti percentuale, dando atto che l’articolato così redatto sostituisce il precedente a tutti gli effetti;
- 2) Di dare atto che la determinazione del gettito atteso da addizionale comunale IRPEF pari ad € 1.952.743,64, tenuto conto delle modifiche di cui al punto 1), è stato definito sulla base della simulazione estratta dal portale del federalismo fiscale;
- 3) Di demandare l’ufficio Tributi Associato la trasmissione della presente delibera e relativi allegati al Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, secondo le disposizioni di legge ed la pubblicazione dell’atto su apposito sito informatico individuato con decreto del MEF, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Interno, nonché sul sito istituzionale del Comune.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti palesi:

favorevoli n. 9 Consiglieri

contrari n. 5 Consiglieri Longhi Emanuele, Cavina Cristian, Cattani Michele, Degli Esposti Silvia, Landi Francesco

## **DELIBERA**

la dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - 4° comma – D. Lgs. 267/2000, della presente deliberazione.

Allegato alla delib. Cons.  
n. 78 del 29/05/2015



***COMUNE DI MEDICINA***  
***Provincia di Bologna***

**REGOLAMENTO PER**  
**L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE**  
**COMUNALE ALL'IRPEF**

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni.

**Art. 2**  
**ALIQUOTA**

L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella misura dello 0,8 punti percentuali;

**Art. 2bis**  
**ESENZIONE**

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00;
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.000,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota sull'intero reddito complessivo.

**Art. 3**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

**Art. 4**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Per ciò che non é contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

COMUNE DI MEDICINA  
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 2

del 5 maggio 2015

Oggetto: **MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF per l'anno 2015**

Il 5 del mese di maggio dell'anno 2015 alle ore 18,30 presso la sede municipale, alla presenza delle seguenti persone:

- Fantini Valerio** – Presidente del Collegio dei Revisori;
- Ceccarelli Fabrizio** – Componente del Collegio dei Revisori;
- Manfrin Renzo** – Componente del Collegio dei Revisori

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Vista la proposta di modifica del Regolamento per la modifica al regolamento per l'applicazione della addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2015;

Tutto ciò premesso, visto e considerato


Si esprime parere favorevole alla proposta riguardante modifica del Regolamento per la modifica al regolamento per l'applicazione della addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2015.

*Medicina, li 5 maggio 2015*

Presidente dott. Valerio Fantini

Componente dott. Fabrizio Ceccarelli

Componente dott. Renzo Manfrin





Città di Medicina

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e succ.modifiche  
sulla proposta di deliberazione di **Consiglio** avente per oggetto:

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF per l'anno 2015**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

- La proposta di deliberazione in oggetto

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Medicina, 05/05/2015




Il Dirigente Servizio Tributi Associato  
Dott.ssa Claudia Dal Monte

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Medicina, 05/05/2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Giuseppina Rinaldi

**VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche

Si rilascia il visto di attestazione della copertura finanziaria.

Medicina, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Giuseppina Rinaldi

---



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Valentina Baricordi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi  
dal 09 GIU, 2015 al 23 GIU, 2015

Dalla residenza comunale, addì 09 GIU, 2015.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Cinzia Giacometti



*[Handwritten signature]*

=====

Pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

=====

Deliberazione non sottoposta a controllo eventuale.

Divenuta esecutiva per avvenuta pubblicazione

(Art.134, comma 3 D.Lgs.18/8/2000 n. 267)

in data

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

=====